COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

SERVIZIO CIMITERIALE

P.zza della Repubblica, 7 - cap. 23880

C.F e P.I. 00631280138

Casatenovo, 12/08/2025

AVVISO PER SEPOLTURA IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO ED INCURIA NEL CIMITERO DI CASATENOVO

Il Responsabile del settore Lavori Pubblici Ambiente e manutenzioni – servizio cimiteriale, visti:

- Il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Il regolamento comunale di Polizia mortuaria vigente;
- La circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31/07/1998;
- La legge n. 130 del 30/03/2001;
- Il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- Il titolo VI bis della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 4 del 04/03/2019;
- Il regolamento Regionale Lombardia n. 4 del 14/06/2022 "regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale n. 33 del 30/12/2009";
- la sentenza della Corte Costituzionale, 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17)

AVVISA

- Che sul sepolcro doppio sito nel cimitero di CASATENOVO – lotto parte di mezzo – blocco campo I – tomba n. 30, in assenza di regolare atto di concessione cimiteriale, dove risultano tumulati i resti mortali di **CASARI CARMEL** deceduto nel 1904 e di **CONSONNI ADELE** deceduta nel 1939, **è stato già apposto un avviso informativo a far tempo dal 06/05/2025, perché lo stesso risulta essere in evidente stato di abbandono ed incuria;**

- Che ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 285 del 10/09/1990 ed dell'art. 59 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, i concessionari od i loro successori aventi titolo, sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di loro proprietà garantendone il buono stato di conservazione;

- Che nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti, previa **diffida** ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi anche per pubbliche affissioni.

Per quanto sopra esposto, diffida il concessionario o gli aventi titolo al ripristino del decoro della sepoltura ed intima gli stessi a presentarsi all'ufficio cimiteriale per provvedere alla regolarizzazione amministrativa e contabile, non che alla formalizzazione di qualsiasi volontà sulla destinazione dei resti dei propri defunti, **entro 30 gg** decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso.

Trascorso detto termine, senza che gli aventi diritto si siano palesati, si configurerà la fattispecie di **irreperibitlità**, intesa come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) della legge n. 130 del 30/03/2001.

Rendo noto che, in caso appunto di irreperibilità dei parenti, decorso il periodo di 30 gg previsto per la pubblicazione del presente Avviso all'albo pretorio comunale, il comune provvederà d'ufficio senza emettere ulteriore avviso agli interventi di estumulazione con conseguente:

- inumazione dei resti mortali indecomposti in campo comune oppure dove ritenuto necessario con l'avvio a cremazione degli stessi (previo deposito provvisorio delle ceneri in camera mortuaria per almeno 6 mesi prima della dispersione in cinerario comune) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) della legge n. 130 del 30/03/2001;
- collocamento dei resti ossei nell'ossario comune (previo deposito provvisorio in camera mortuaria per almeno 6 mesi).

In base a quanto detto, si invitano i famigliari o gli aventi titolo dei defunti tumulati nella sepoltura in questione a contattare urgentemente i numeri 039/9235219 o 039/9235206 per manifestare le proprie volontà.

Si precisa che, qualora successivamente agli interventi di estumulazione ordinati d'ufficio, di cui all'eventuale inumazione dei resti inconsunti o al collocamento dei resti ossei in ossario comune oppure all' avvio a cremazione dei resti mortali, i famigliari provvedano a formalizzare atti di interesse per i defunti, tutte le attività svolte dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dallo stesso per la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate all'ente.

Si precisa inoltre che il presente avviso vale anche come comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e/o integrazioni.

COMUNE DI CASATENOVO
Prov. di Lecco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. DAVIDE [illegible]BILLA